

## Informativa ElektroG2:

### Legge sull'immissione in commercio, ritiro e smaltimento di apparecchiature elettrico-elettroniche in Germania

Lo scopo di questo decreto è la riduzione di materiali pericolosi impiegati per la produzione, nonché la gestione della raccolta differenziata al fine di ottenere quote sempre maggiori di materiale recuperato e riciclato.

La legge prevede **per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche** che rientrano nell'ambito di applicazione, **l'obbligo di iscriversi al Registro Nazionale EAR e di garantire lo smaltimento di tali apparecchiature**. L'ultimo aggiornamento di Legge del 15 agosto 2018 (Elektrog2) ha apportato alcune importanti modifiche alla gestione dei RAEE in Germania, tra cui l'introduzione dell'**Open Scope**, ossia un'estensione dell'ambito di applicazione della legge anche a molti prodotti precedentemente non classificati come AEE (p.es. cavi, adattatori e multi-prese) e una diversa classificazione e categorizzazione delle apparecchiature.

#### Su chi ricade l'obbligo di iscriversi al Registro Nazionale dei produttori di AAE (EAR)

Ai sensi della legge è **produttore**:



- chi produce apparecchiature usando un proprio marchio e che per primo le mette in commercio in Germania (nel "Blue Book" della CE con "immissione in commercio" si intende la consegna della merce per essere distribuita);
- chi rivende esclusivamente con un proprio marchio apparecchiature prodotte da terzi e che per primo le mette in commercio in Germania;
- chi importa in Germania apparecchiature prodotte da terzi.

#### Qual è la differenza tra un'apparecchiatura B2C e una B2B?

Le dimensioni e le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura ne definiscono la destinazione d'uso finale: l'idoneità all'utilizzo in un'abitazione privata (B2C, anche nel caso di dual use) oppure il suo utilizzo esclusivamente in ambito professionale-industriale (B2B).

#### Perché iscriversi al Registro EAR?

Il produttore italiano che si assume l'adempimento degli obblighi e si iscrive presso il Registro Nazionale potrà trarre i seguenti *vantaggi*:



DEinternational Italia s.r.l. con socio unico

C.F. / P.IVA: 05931290968 | Capitale sociale / Grundkapital: € 110.000 i.v. | R.I. Milano 05931290968 | REA Milano 1859546 | Sede legale / Sitz: Via Gustavo Fara 26 - 20124 Milano - Italia  
Tel.: +39 02 3980091 | Fax: +39 02 39800195 | E-mail: [info@deinternational.it](mailto:info@deinternational.it) | PEC: [amministrazione@deinternational.mailcert.it](mailto:amministrazione@deinternational.mailcert.it) | [www.deinternational.it](http://www.deinternational.it)  
DEinternational Italia s.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) / DEinternational Italia s.r.l. ist die Dienstleistungsgesellschaft der Deutsch-Italienischen Handelskammer (AHK Italien).

- sicurezza di adempiere agli obblighi, evitando di incorrere nelle sanzioni previste in caso di violazioni;
- più libertà nella scelta - ed eventualmente nel cambio - dei partner commerciali;
- maggiore semplicità nel trovare un distributore/importatore tedesco per un'apparecchiatura già iscritta, con conseguente possibilità di negoziare condizioni più convenienti;
- contributo al trattamento di sostanze tossiche, alla salvaguardia dell'ambiente e alla sensibile riduzione dell'accumulo di sostanze nocive nei rifiuti domestici comuni.

### Come si svolge la procedura di iscrizione al Registro Nazionale EAR?

- Obbligo di nominare una rappresentanza legale in loco in assenza di filiale in Germania;
- apertura di un account sul portale online della Stiftung EAR, esclusivamente in lingua tedesca;
- effettuare un'iscrizione per ogni tipologia di apparecchiature e marchio;
- stipula di una garanzia finanziaria obbligatoria (ad esempio fideiussione, assicurazione contro le perdite, conto a termine, adesione ad un sistema collettivo di smaltimento) per le AEE B2C;
- per le apparecchiature destinate esclusivamente a un ambito B2B è necessario motivare l'uso previsto da un apposito ragionamento "Glaubhaftmachung";
- garantire la raccolta e smaltimento dei RAEE (ad es. stipula di un contratto con uno smaltitore nazionale riconosciuto dal registro).

### Quali obblighi ha il produttore iscritto al Registro Nazionale EAR?

Il produttore italiano iscritto al Registro Nazionale EAR deve adempiere ai seguenti **obblighi**:

- le aziende B2C devono presentare *annualmente* una garanzia finanziaria per ogni tipologia di prodotto (una garanzia per ogni categoria registrata) in base a una stima delle quantità che prevede di esportare nell'anno di riferimento;
- comunicare al registro EAR la quantità di apparecchiature messe in commercio in Germania (per le AEE **B2C mensilmente** entro il giorno 15 del mese successivo; per quelle **B2B annualmente** entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo), anche se tale quantità ammonta a zero;
- le aziende B2C devono ritirare e smaltire i RAEE (assegnati direttamente alla società dall'EAR con gli ordini di ritiro) attraverso una società di smaltimento;
- sempre le imprese B2C devono comunicare al registro EAR il quantitativo di RAEE ritirato dalle piattaforme comunali, *immediatamente dopo l'effettuazione del ritiro*, inserendo il corrispondente codice dell'azione di ritiro attribuito dal registro EAR;
- comunicare *annualmente* al registro EAR le quantità di RAEE riutilizzate, riciclate, smaltite ed esportate, al più tardi entro il 30 aprile dell'anno successivo;

- le aziende B2C hanno l'obbligo di informare i nuclei domestici sulla possibilità di restituire i RAEE ai punti di raccolta comunali, di contribuire al riciclo dei RAEE, di comunicare l'effetto negativo sull'ambiente dei RAEE non raccolti/smaltiti correttamente e il significato del simbolo "bidoncino barrato";
- rispettare le limitazioni di utilizzo di determinate sostanze pericolose;
- utilizzare il numero di registrazione attribuito dal registro EAR nella corrispondenza commerciale (ad. es.: fatture, conferme d'ordine, lettere di offerta, ecc.).

### Sono previste sanzioni in caso di non adempimento o violazione di tali obblighi da parte del produttore?

In caso di violazioni di obblighi derivanti da questa legge sono previste sanzioni fino a € 100.000 e promulgazioni di divieti di vendita sul territorio tedesco.

### Quante sono attualmente le categorie di classificazione delle AEE in Germania?

Fino allo scorso 14/08/2018 le AEE erano suddivise in 10 categorie, a loro volta ripartite in diverse sottocategorie in base alla classificazione "domestica" o "professionale" dell'apparecchiatura. È fondamentale che il produttore identifichi con precisione la/e categoria/e nella/e quale/i rientrano i propri prodotti e fornisca fotografie degli stessi.

**A partire dal 15 agosto 2018** le categorie, sempre ripartite in numerosi sottogruppi (15 tipi, di cui 7 B2B e 8 B2C), da 10 **sono diventate 6**. Nello specifico si tratta delle seguenti:

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura (requisito: utilizzo di gas o altre sostanze all'infuori di acqua)
2. Schermi, monitor e apparecchi con una superficie maggiore di 100 cm<sup>2</sup>
3. Lampade
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (dimensioni esterne >50 cm)
5. Piccole apparecchiature (dimensioni esterne <50 cm)
6. Piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna >50 cm)



### Quanti sono i gruppi di raccolta?

Dal **15 agosto 2018** i gruppi di raccolta sono 6, con la possibilità per ogni categoria di rientrare in più di un gruppo di raccolta. Concretamente, si tratta di sei differenti container posizionati nelle piattaforme comunali, contenenti varie tipologie di RAEE. Qui di seguito l'elenco:

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
2. Schermi, monitor e apparecchi con una superficie maggiore di 100 cm<sup>2</sup>
3. Lampade;
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (dimensioni esterne >50 cm);

5. Piccole apparecchiature e piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni
6. Moduli fotovoltaici

### **Come bisogna contrassegnare le apparecchiature?**

In base alle direttive europee 2002/95/EG, 2002/96/EG e 2003/108/EG, recepite in Germania dalla legge ElektroG, non è più possibile smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche insieme ad altri rifiuti a partire dal 24 marzo 2006. La consegna presso i punti di raccolta comunali è gratuita. Le apparecchiature devono essere contrassegnate in modo indelebile.

Le apparecchiature **destinate ai consumatori finali (B2C)** con:

1. un'indicazione che consenta di identificare il produttore (ad es.: marchio, nome, segno, ecc.)
2. il simbolo del “bidoncino barrato”, che indica che l'apparecchiatura non può essere smaltita con rifiuti di genere diverso, ma deve essere bensì consegnata presso i punti di raccolta organizzati dai comuni o presso altri sistemi di ritiro.
3. un'indicazione che l'apparecchiatura è stata messa in commercio dopo il **13/08/2005**. (ad es.: data di produzione, data di immissione in commercio, barra nera).

Le apparecchiature **destinate alle imprese (B2B)** con:

1. un'indicazione che consenta di identificare il produttore (ad es.: marchio, nome, segno, numero di registrazione, ecc.);
2. un'indicazione che l'apparecchiatura è stata messa in commercio dopo il 13/08/2005 (ad es.: data di produzione, data di immissione in commercio) o dopo il 24/10/2015 per i pannelli solari e/o le lampade con sorgente luminosa staccabile usate in ambito domestico;
3. la barra nera può essere usata solo assieme al “bidoncino barrato” (obbligatorio solo per apparecchiature destinate al consumatore finale, attenzione alle importanti novità dal 2022!).

Ulteriori settaggi su come deve essere contrassegnata un'apparecchiatura sono stati fissati dalla norma europea EN 50419.

### **Cosa comporta la garanzia finanziaria per il produttore e perché è fondamentale?**

La garanzia finanziaria deve essere presentata per ogni registrazione (ad es. se un produttore esporta prodotti appartenenti a due categorie differenti dovrà effettuare due registrazioni e stipulare due garanzie finanziarie, una per categoria).

Ogni anno il produttore iscritto al registro deve sottoscrivere una garanzia, che varrà per l'intero periodo di vita utile dell'apparecchiatura (=periodo di validità della garanzia) e sulla base dei quantitativi di AEE che prevede di esportare per i 12 mesi successivi. Sulla base della stima comunicata verrà calcolato l'importo corrispondente.

È importante che il produttore valuti attentamente la stima da comunicare al garante. Allo scadere del periodo di validità della garanzia, infatti, nel caso in cui il quantitativo effettivamente esportato abbia superato il quantitativo stimato, il produttore deve provvedere ad adeguare la garanzia, in modo tale da coprire l'intero volume di immesso. Tale aggiornamento a posteriori comporta ovviamente ulteriori costi da parte del Registro e del sistema di garanzia. In caso di mancato adeguamento dell'importo della garanzia, il Registro tedesco EAR si riserva il potere di precludere al produttore l'iscrizione al registro stesso.

### **In cosa consiste l'EWRN (European WEEE Registers Network)?**

La direttiva WEEE è stata recepita in legge nazionale in tutti i 27 stati membri dell'Unione Europea. Durante questi processi di trasposizione sono state tuttavia introdotte modifiche importanti e i produttori che esportano le loro apparecchiature elettriche ed elettroniche in altri Stati membri si trovano a dover adempiere ad obblighi legali differenti a seconda dello stato membro in questione



Nel 2006 è stato pertanto istituito l'EWRN con lo scopo di armonizzare il più possibile tali procedure e da rendere più agevole per i produttori il corretto adempimento delle normative.

L'EWRN è composto da un gruppo di esperti dalla grande esperienza e conoscenza delle conseguenze pratiche e legali della trasposizione delle direttive WEEE negli stati membri. Il network mette a disposizione un forum per lo scambio di informazioni al fine di garantire un'interpretazione univoca delle direttive WEEE in Europa ed è aperto a tutti coloro che gestiscono registri nazionali, come stabilito dalla direttiva WEEE 2002/96/EC.

L'EWRN si occupa inoltre di gestire il problema dei *free-rider*, ovvero quei produttori che non adempiono agli obblighi legali a livello nazionale (quali la registrazione, la comunicazione dei dati al registro, la stipula di una garanzia o la partecipazione ad un sistema di raccolta collettivo).

Queste aziende minano la libera concorrenza del mercato e per questo l'EWRN si impegna a identificarli anche grazie alla collaborazione delle autorità pubbliche.



## **Novità 2022**

È prevista per il 2022 l'entrata in vigore di un emendamento alla legge tedesca ElektroG2. Tra le principali novità ricordiamo:

- obbligo di allegare alla domanda di registrazione un “concetto di ritiro” per i produttori di AEE B2B;
- obbligo di informazione per i produttori di AEE B2B;
- obbligo di marchiatura per AEE B2B;
- obbligo per i distributori di ritiro gratuito delle AEE B2C;
- obbligo di smaltimento separato delle batterie.

### **Cosa possiamo offrire alla vostra azienda?**

- ✓ **Un servizio completo di consulenza e aggiornamento sulle tematiche ambientali**
- ✓ **Un partner fidato per la nomina di un delegato sul territorio tedesco**
- ✓ **Un'assistenza nell'individuazione della garanzia finanziaria più conveniente**
- ✓ **Un supporto a 360 gradi dalla registrazione iniziale ai successivi adempimenti previsti dalla Stiftung EAR**

### **IMPORTANTE!**

Qualora le vostre apparecchiature fossero corredate da batterie, è necessario essere adempienti anche agli obblighi previsti dalla Legge sulle batterie BattG (ultimo aggiornamento del 01/01/2021).

### **Contatti**

#### **Simona Bellotti**

Team leader – Servizi ambientali / Umweltdienstleistungen

DEinternational Italia s.r.l.

Via Gustavo Fara 26 - 20124 Milano Tel. +39 0239800914

[bellotti@ahk.it](mailto:bellotti@ahk.it)

[www.ahk.it](http://www.ahk.it)



DEinternational Italia s.r.l. con socio unico

C.F. / P.IVA: 05931290968 | Capitale sociale / Grundkapital: € 110.000 i.v. | R.I. Milano 05931290968 | REA Milano 1859546 | Sede legale / Sitz: Via Gustavo Fara 26 - 20124 Milano - Italia  
Tel.: +39 02 3980091 | Fax: +39 02 39800195 | E-mail: [info@deinternational.it](mailto:info@deinternational.it) | PEC: [amministrazione@deinternational.mailcert.it](mailto:amministrazione@deinternational.mailcert.it) | [www.deinternational.it](http://www.deinternational.it)

DEinternational Italia s.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) / DEinternational Italia s.r.l. ist die Dienstleistungsgesellschaft der Deutsch-Italienischen Handelskammer (AHK Italien).



**Elisabetta Pedrazzini**

Senior Project Manager – Servizi ambientali / Umweltdienstleistungen

DEinternational Italia s.r.l.

Via Gustavo Fara 26 - 20124 Milano Tel. +39 0239800939

[pedrazzini@ahk.it](mailto:pedrazzini@ahk.it)

[www.ahk.it](http://www.ahk.it)



Deutsch-Italienische  
Handelskammer  
Camera di Commercio  
Italo-Germanica



**DEinternational Italia s.r.l. con socio unico**

C.F. / P.IVA: 05931290968 | Capitale sociale / Grundkapital: € 110.000 i.v. | R.I. Milano 05931290968 | REA Milano 1859546 | Sede legale / Sitz: Via Gustavo Fara 26 - 20124 Milano - Italia  
Tel.: +39 02 3980091 | Fax: +39 02 39800195 | E-mail: [info@deinternational.it](mailto:info@deinternational.it) | PEC: [amministrazione@deinternational.mailcert.it](mailto:amministrazione@deinternational.mailcert.it) | [www.deinternational.it](http://www.deinternational.it)

DEinternational Italia s.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) / DEinternational Italia s.r.l. ist die Dienstleistungsgesellschaft der Deutsch-Italienischen Handelskammer (AHK Italien).